



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Savioire
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 7 DEL 08/02/2021

Oggetto :

REVOCA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIOIRE DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO” CUP: J14E17000010001. CIG PADRE: 8510852141 - PROCEDURA TELEMATICA ARIA SINTEL ID:131620276.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO LL.PP. SAVIORE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n°21 del 31/12/2019 avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e del Documento Unico di programmazione";

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n°68 del 31/12/2019 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000) per l'esercizio finanziario 2020/2022";

VISTO il provvedimento n. 24/2020 del 03/07/2020 del Presidente dell'Unione Bressanelli Giampiero, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D.Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale sono state affidate al Segretario SCCELLI PAOLO le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Unione/Saviore dell'Adamello;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, che prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la deliberazione n. 4 del 22 marzo 2016 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 giugno 2016, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alle annualità 2015-2016-2017;

Vista la nota prot. n. 1758 del 27/05/2016 con la quale il Comune di Saviore dell'Adamello ha comunicato l'intenzione di avvalersi della possibilità di presentare le progettualità relative alle annualità 2015 e 2016 dell'avviso pubblico di cui al punto precedente alla scadenza del 01 marzo 2017;

Vista la nota prot. D336/2016/405715/1.10-2016-20 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa con la quale è stato comunicato al Comune che la richiesta è stata approvata con deliberazione n. 12 del 25/07/2016;



Vista la domanda di contributo Prot. 675 del 27/02/2017 da parte del Comune di Savio dell'Adamello;

Vista la comunicazione prot. n. D336/2017/237265/1.10-2017-11 con la quale veniva comunicato che il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti con deliberazione n. 2 del 27/04/2017 aveva approvato la relativa graduatoria e finanziato il progetto in oggetto per la somma pari ad € 1.500.000,00 con posizione in graduatoria n. 5 e numero di progetto 33;

Considerato che il progetto complessivo è composto dalle seguenti tre operazioni, ciascuna di importo pari a € 500.000,00:

- a) LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO "EX SCUOLE ELEMENTARI" NELLA FRAZIONE DI VALLE;
- b) LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO;
- c) LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA PEDONALE E SOTTOSTANTI PARCHEGGI NELLA FRAZIONE VALLE;

Considerato che successivamente, nella fase di elaborazione dei progetti delle tre operazioni che compongono il progetto complessivo, sono emerse delle criticità relative all'operazione c) LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA PEDONALE E SOTTOSTANTI PARCHEGGI NELLA FRAZIONE VALLE, che hanno comportato un rallentamento anche alle altre due operazioni e che allo stato attuale non consentono di proseguire con la realizzazione del progetto nella sua interezza;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di sbloccare le operazioni di scollegarle tra di loro;

Vista la richiesta in tal senso, inviata al Fondo Comuni Confinanti con nota prot. 1852 del 26/04/2019, con la quale è stato chiesto, al fine di permettere l'avanzamento e il completamento degli altri due lotti funzionali, A) e B), di poter rinunciare al lotto C), relativo all'annualità 2017, le risorse così liberate si andranno ad aggiungere ad € 500.000,00 dell'annualità 2020, per un totale di € 1.000.000,00 e potranno essere utilizzate per la presentazione di progetti i cui importi risultino multipli di € 500.000,00, operazione già previsto nel bando per l'annualità 2019 e che è stato chiesto venga riproposta anche nel bando 2020;

Vista la risposta del Fondo Comuni Confinanti del 10/07/2019 Prot. n. D336/2019/435681/1.10-2017-11 giunta al nostro protocollo in data 10/07/2019 al n. 3078, con la quale ci è stato comunicato che, a seguito dell'esame della nostra richiesta, effettuato in data 01 luglio 2019 dal Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa, è stato espresso preliminarmente un assenso favorevole alla proposta di modifica; nella stessa richiesta, al fine di permettere l'avanzamento e il completamento degli altri due lotti funzionali, A) e B), è stato richiesto la formalizzazione di detta decisione attraverso apposito atto da parte del Consiglio Comunale, di rinuncia al lotto C), relativa all'annualità 2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2019 con la quale è stata formalizzata la decisione di cui sopra, trasmessa al Fondo Comuni Confinanti con nota prot. 3612 del 20/08/2019;

Vista la successiva nota trasmessa al Fondo Comuni Confinanti prot. 163 del 09/01/2020 di sollecito al fine di ottenere l'assenso favorevole definitivo alla proposta di modifica;

Vista la risposta del Fondo Comuni Confinati del 21/02/2020 Prot. n. D336/2020/121447/1.10-2017-11 giunta al nostro protocollo in data 21/02/2020 al n. 1038, con la quale ci è stato comunicato l'assenso definitivo favorevole alla proposta di modifica e pertanto è possibile procedere con avanzamento e completamento dei rimanenti lotti funzionali A) e B);

Ritenuto quindi di procedere con l'avanzamento e completamento dei rimanenti lotti funzionali A) e B);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/05/2012 e n. 15 del 18/04/2012 della Giunta dell'Unione, con la quale si è approvato il protocollo d'intesa fra i Comuni di Cevo, Savio del Adamello, Berzo Demo, Cedegolo, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsavio per la gestione delle opere pubbliche dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valsavio, individuando in quest'ultimo soggetto la stazione appaltante dei lavori inseriti nell'elenco annuale e nel programma triennale di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato pertanto che il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione delle opere pubbliche citate è in capo all'Unione dei Comuni della Valsavio;

Dato Atto che il ruolo dell'Unione dei Comuni della Valsavio è esclusivamente quello previsto dal protocollo d'intesa approvato con le citate deliberazioni, e che:

- I progetti prevedono interventi esclusivamente sul territorio comunale di Savio del Adamello;
- Il finanziamento concesso sarà accertato in entrata in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Savio del Adamello;
- Qualsiasi rapporto con il soggetto finanziatore sarà tenuto esclusivamente dal Comune di Savio del Adamello;

Rilevato che, ai fini della procedura di che trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Pasinetti Luca nominato con decreto del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni della Valsavio il 09/02/2017, a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;

Dato Atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'Unione dei Comuni della Valsavio, n. 04 del 21/02/2017 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale Arch. MARIOTTI LUCA, C.F. MRTLCU84R01B149M e P.IVA 03434500983 con studio in Via Perlono n. 61, MALONNO (BS) per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DEL ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO";

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 24/02/2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Dato Atto che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'Unione dei Comuni della Valsavio, n. 13 del 22/07/2017 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale Arch. MARIOTTI LUCA, C.F. MRTLCU84R01B149M e P.IVA 03434500983 con studio in Via Perlono n. 61, MALONNO (BS) per la redazione dei successivi livelli di progettazione;

Verificata la necessità nel corso dell'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo di apportare delle modifiche da ricondurre alla necessità di dover risolvere alcune problematiche strutturali sopraggiunte in fase di redazione del progetto esecutivo di dettaglio anche a seguito di approfondimenti geotecnici e geognostici al fine di garantire la stabilità del manufatto architettonico, come da progetto trasmesso dal progettista con nota prot. 881 del 07/03/2019 all'Unione dei Comuni della Valsaviore;

Vista la richiesta, tramite l'Unione dei Comuni della Valsaviore, prot. 3052 del 11/11/2019, inviata all'Architetto LUCA MARIOTTI, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia al n. 3118, C.F. MRTLCU84R01B149M e P.IVA 03434500983 con studio in Via Perlongo n. 61, MALONNO (BS), progettista dell'opera, nella quale, in ragione delle considerazioni sopra esposte, si richiede di revisionare tutti i livelli di progettazione;

Vista la relazione, trasmessa dal progettista con nota prot. 445 del 14/02/2020 all'Unione dei Comuni della Valsaviore, sulle modifiche apportate dallo studio di fattibilità e progetto definitivo iniziale alla nuova versione;

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio dell'Adamello n. 68 del 24/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;

Visto il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. prot. n. 5666 del 22/11/2018 rilasciato dal Responsabile del Servizio del Comune di Savio dell'Adamello, relativo al progetto;

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio dell'Adamello n. 69 del 24/09/2020 con la quale sono stati approvati i bonari accordi per l'occupazione delle aree previste nel piano particellare d'esproprio;

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio dell'Adamello n. 70 del 24/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento;

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Savio dell'Adamello n. 71 del 24/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dal progettista con nota prot. 448 del 14/02/2020 all'Unione dei Comuni della Valsaviore e s.m.i.;

Visto il verbale di verifica di conformità alla normativa vigente predisposto in data 08/09/2020 dal tecnico incaricato Ing. TIGNONSINI GIORDANO con studio in via IV Novembre 8 a Esine (BS), C.F. TGNGDN78E28B149R P.IVA 02673560989, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 4420, da cui emerge parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTA la validazione del progetto esecutivo effettuata in data 14.09.2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 30/09/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO" CUP: J14E17000010001;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 30 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento.

VISTA la propria precedente determinazione n. 163 del 19/10/2020 ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO" CUP: J14E17000010001"; con la quale è stato determinato di appaltare i lavori tramite la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in attuazione della "Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" approvata con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 30 del 27/12/2018;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto dell'Unione dei Comuni della Valsavioire in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 163 del 19/10/2020, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

PRESO ATTO che:

- in data 16/12/2020 con comunicazione giunta al protocollo dell'Unione n. 3722 del 16/12/2020, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso all'Unione dei Comuni della Valsavioire la determinazione dirigenziale n. 1826/2020 del 16/12/2020 e relativi verbali delle operazioni dell'Autorità di gara inerenti le esclusioni/ammissioni degli operatori economici dalla procedura di gara e proposta di aggiudicazione e la documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1826/2020 del 16/12/2020 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO" CUP: J14E17000010001 – CIG PADRE: 8510852141, all'operatore economico concorrente MIANO MARIO Impresa Individuale con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Stretto Il Croce Maloto n. 4 C.F. MNIMRA68A01C347U e P.IVA 01801820836, che ha offerto un ribasso del 19,1593% per un importo pari ad € 295.068,56 al netto dell'IVA di legge (di cui € 117.420,14 quali costi della manodopera ed € 3.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 10.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 305.068,56 oltre all'IVA di legge;

VISTA la successiva comunicazione giunta al protocollo dell'Unione n. 3782 del 22/12/2020, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità

Montana di Valle Camonica, con la quale ci è stata data notizia che l'operatore economico aggiudicatario con nota in data 17.12.2020 comunica alla scrivente C.U.C. sede decentrata, l'impossibilità di esecuzione dei lavori oggettivati per motivi familiari-personali sopraggiunti nel brevissimo periodo;

PRESO ATTO dei contenuti della nota di cui sopra: *“Dato atto che a termini dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 della lex specialis di gara l’offerta presentata è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, ed atteso che la rinuncia dell’operatore economico appare immotivata in diritto, si precisa che per pacifica giurisprudenza l’offerta è vincolante per il tempo indicato nel bando - nel caso in esame 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte - o, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni (art. 32, comma 4, d.lgs. n.50/2016). Secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale (soprattutto riferita all’omologo art. 11, comma 6, del previgente d.lgs. n. 163/2006), la ratio della norma è quella di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara (Consiglio di Stato, 25 febbraio 2013 n. 1169) e il termine di validità dell’offerta è configurabile come durata del vincolo di irrevocabilità dell’offerta (Consiglio di Stato, 11 agosto 2015, n. 613), che va quindi considerata alla stregua di una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. (TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 11 giugno 2014 n. 230). Ne consegue l’inefficacia del ritiro dell’offerta, fino alla scadenza del termine prefissato («Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto», art. 1329 c.c.). La norma riconosce all’operatore economico il diritto potestativo di svincolarsi dall’offerta solo dopo la scadenza del termine di validità (rectius, di irrevocabilità) dell’offerta. Ciò premesso, l’ANAC ha ritenuto che l’irrevocabilità dell’offerta, e la conseguente inaccogliibilità di una revoca anticipata rispetto al termine fissato preventivamente nel bando, possa essere giustificata da ragioni di interesse pubblico e trovi la propria ratio nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle pubbliche gare (Parere di precontenzioso DELIBERA N. 81 del 15 gennaio 2020; in termini, anche Consiglio di Stato n. 1786 del 19 aprile 2007).*

Talune ragioni di pubblico interesse potrebbero radicare da un indizio di rinuncia mirata, rivolta all’unico ulteriore operatore economico presente in graduatoria, operatore che risulta già aggiudicatario della procedura d’appalto indetta dalla scrivente CUC relativamente ai lavori di “INTERVENTO N. LN145-2020-558-BS-048-SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS)-LOC. RASEGA-POSA BARRIERE PARAMASSI (COMPLETAMENTO OPERE 1°LOTTO PIANO 2019) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020” – CUP J16B20000170001 – CIG 849856882B” da realizzarsi nel medesimo Comune ove dovrebbero realizzarsi le opere dell’appalto provvisoriamente aggiudicato alla Miano Mario. In presenza di circostanze che comportino una rivalutazione dell’interesse pubblico la legge consente alla stazione appaltante l’esercizio di poteri di autotutela. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall’art. 21 quinquies L. 241/1990 (legge espressamente richiamata come applicabile dal Codice, all’art. 30) e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico

originario. Tra i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ben possono rientrare anche comportamenti non corretti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione. Naturalmente impregiudicata la potestà di Codesta Amministrazioni di individuazione di diverse o ulteriori ragioni di interesse pubblico.”;

RILEVATO inoltre, come risulta dai verbali di gara, che dei n. 42 operatori invitati a presentare l’offerta sono giunte solo n.3 offerte (di cui alla fine solo n.2. Valide) e che nel corso della stessa sono giunti quesiti e segnalazioni sulla anti-economicità di alcune voci di prezzo del computo metrico del progetto relative alle strutture metalliche, che per la tipologia del lavoro hanno una notevole incidenza sull’opera;

VISTA inoltre la nota inviata da ANCE Brescia il 20/01/2021 Prot. n. 11/21/ROP/Gen/101, nella quale viene segnalato un andamento anomalo ed unico del prezzo di vendita dei prodotti ferrosi con conseguenti ricadute sui contratti;

RITENUTO in ragione delle considerazioni sopra esposte, che vi siano ragioni di pubblico interesse per la revoca del procedimento di gara ai sensi dall'art. 21 quinquies L. 241/1990;

RITENUTO di chiedere al progettista dell'opera di procedere con la verifica e revisione di alcuni prezzi unitari, all'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto e di conseguenza gli importi delle categorie dei lavori nel capitolato speciale d'appalto;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici".

VISTO il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora in vigore.

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di procedere alla revoca del procedimento di gara ai sensi dall'art. 21 quinquies L. 241/1990 relativo ai lavori di *"POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO"* CUP: *J14E17000010001* - CIG PADRE: *8510852141*, procedura telematica ARIA SINTEL ID: *131620276*, per le motivazioni sopra esposte;
3. Di richiedere al progettista dell'opera, Arch. Mariotti Luca, di procedere con la verifica e revisione di alcuni prezzi unitari, all'aggiornamento del computo metrico estimativo del progetto e di conseguenza gli importi delle categorie dei lavori nel capitolato speciale d'appalto, per le motivazioni sopra esposte al fine di consentire la partecipazione a più ditte possibili al fine di non limitare la concorrenza;
4. Di richiedere al soggetto incaricato della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., Ing. Tignonsini Giordano, di provvedere alla nuova verifica della documentazione prodotta integrando il verbale di verifica del 08/09/2020;
5. Di trasmettere copia della presente alla CUC Area Vasta Brescia sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per i provvedimenti di competenza.

6. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line.
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Responsabile Del Servizio Ll.pp.
F.to Dott. Paolo Scelli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 09/02/2021 al 24/02/2021 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle Pubblicazioni

Luca Pasinetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 09/02/2021

Segretario Dell'unione
Dott. Paolo Scelli

